

PAOLA BIANCHI

## SPUNTI RICOSTRUTTIVI SUL LUNGO POSSESSO DELLE TERRE NELLA TARDA ANTICHITÀ

\*Lezione tenuta presso la Sede napoletana dell'AST il 21 aprile 2009

Iniziando col ringraziare il Professor De Giovanni, per l'opportunità che mi ha dato nell'invitarmi in un contesto così prestigioso, vorrei da subito focalizzare in modo sintetico i punti salienti del mio intervento.

Sono essenzialmente due:

1) il primo, di natura testuale, è diretto a restituire giusta collocazione e impiego ad una delle principali fonti per lo studio del lungo possesso delle terre nella tarda antichità. Mi riferisco al documento papiraceo che ci tramanda parte della legge costantiniana istitutiva della *praescriptio longissimi temporis*, al quale ho già dedicato uno specifico articolo, in corso di pubblicazione negli Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana<sup>1</sup>, con cui ho sottoposto a revisione la vicenda processuale contenuta nel papiro dato che i risultati filologici ormai acquisiti non hanno avuto riflessi importanti nella romanistica.

2) il secondo punto dell'intervento consiste in un'ipotesi di lavoro che sto portando avanti e che in questo contesto propongo nella sua prima formulazione; con tale ipotesi mi propongo di ricontestualizzare il tema della *praescriptio longissimi temporis*.

Partirei quindi dalla ricostruzione testuale del verbale di processo tenutosi nell'Arsinoite nella prima metà del IV secolo d. C., perché in esso, come già detto, è contenuta la legge costantiniana introduttiva della *praescriptio longissimi temporis*, dunque dal documento papiraceo fondamentale per gli studi romanistici<sup>2</sup>.

È necessario sintetizzare l'antefatto del processo e i risultati filologici a cui oggi si è pervenuti.

La vicenda che diede luogo alla causa giudiziale si riassume nel seguente modo: due sorelle, Eroide e Taesi, avevano abbandonato le terre situate nel villaggio di Karanis<sup>3</sup>, nell'Arsinoite, ed ereditate dal padre - da lui possedute per più di quaranta anni - poiché non riuscivano a far fronte ai tributi. Le terre deserte erano state dunque assegnate dal *praepositus pagi* ad alcuni residenti di Karanis per il pagamento dei tributi. Una delle due sorelle aveva poi ripreso possesso della terra insieme al marito. Poiché secondo le sorelle i residenti di Karanis non si erano limitati a consegnare le terre da loro abbandonate, ma avevano restituito anche altre

---

<sup>1</sup> P. BIANCHI, Sulla *praescriptio* costantiniana. *P. Col.VII 175*: ricostruzione di una vicenda processuale, in *AARC XVII Conv. Intern.*, Roma 2009.

<sup>2</sup> Cfr. P. BIANCHI, Sulla *praescriptio* costantiniana, cit., al quale mi permetto di rinviare per l'esposizione dettagliata del caso processuale, delle edizioni critiche e delle interpretazioni dottrinali.

<sup>3</sup> Denominazione riduttiva secondo H. CADELL, *Le village fayoumique aux époques ptolémaïque et romaine*, in *Recueil de la Société Jean Bodin*, XLI, *Les communautés rurales*, II, Paris 1983, 388 s., richiamato da P. DAVOLI, *L'archeologia urbana del Fayyum in età ellenistica e romana*, 1998, 31, la quale attribuisce a Karanis la definizione di città, definizione tuttavia scorporata dal significato di *polis*, per la presenza di un centro amministrativo responsabile del *nomos*. La natura di Karanis è discussa; nelle fonti papiracee si trovano le denominazioni di *komē Karanis kai horiodiktia* che indicherebbe un distretto amministrativo, quindi un villaggio e terreni adiacenti secondo R. BAGNALL, *Agricultural Productivity and taxation in later Roman Egypt*, *Transaction of the American Philological Association*, 115, 1985, 289 ss., 290 ss.

terre ed una casa appartenente, a loro dire, ad un tale Atisio (con molta probabilità omonimo di loro padre), intentano una causa contro gli eredi di quell'Atisio al fine di individuare il soggetto tenuto al pagamento delle imposte e cioè, in pratica, per far imputare loro la responsabilità fiscale sui beni, almeno su quelli a loro appartenenti.

Il processo intentato dalle donne si svolge nel 339 di fronte al *defensor civitatis* di Arsinoe a cui la *cognitio* era stata delegata dall'ἑπαρχος τῆς Αἰγύπτου, *Flavius Philagrius*.

Le donne perdono la causa: l'avvocato della controparte, con abile giro di argomentazioni, secondo la maggior parte della dottrina di tipo anche retorico, convince il giudice ad assegnare loro il possesso delle terre con il connesso onere tributario, senza distinzione tra quelle loro spettanti per diritto successorio, che esse non disconoscono, essendone anzi tornate volontariamente in possesso, e quelle che esse contestano ritenendole appartenenti agli eredi di Atisio. Tra le motivazioni della sentenza è invocata l'autorità della legge costantiniana sulla *praescriptio longissimi temporis* che attribuisce alle donne il possesso delle terre: il giudice, con espressioni altisonanti, dichiara di non poter turbare (*inquietare*) il vetusto possesso tutelato da una sacra e venerabile legge.

Per quanto riguarda la vicenda filologica ricordo quanto segue.

Fino alla scoperta del papiro egizio che ha conservato parte della legge istitutiva della *praescriptio longissimi temporis*, di questa legge si aveva notizia solo indirettamente attraverso *CTh.* 4.11.2, di Costanzo e Costante (a. 349)<sup>4</sup>, con un riferimento generico al binomio *leges ac iura*, e *C.* 7.39.2, di Valentiniano e Valente (a. 365), con una specifica indicazione di una *lex Constantiniana*<sup>5</sup>.

Il papiro fu scoperto negli anni Trenta. La sua prima edizione risale al 1937 - P. Columbia Inv. No. 181 (19) -182 - ed è di C. J. KRAEMER JR. e N. LEWIS, *A referee's hearing on ownership*, in *TAPA* 68, 1937, 357 ss.; in questa prima edizione furono pubblicate le colonne II, III e IV, le sole allora conosciute.

Poi un'edizione fu curata da V. ARANGIO-RUIZ per il terzo volume dei *Fira III*<sup>2</sup>, *Negotia*, 101, 318 ss. Il testo del papiro è stato successivamente ripubblicato in *SB V*, 8246.

La col. I del papiro è stata pubblicata per la prima volta nel 1979 da R. S. BAGNALL - N. LEWIS, *Hearing before the Defensor Civitatis*, in *Columbia Papyri VII: Fourth century documents from Karanis, Transcribed by Roger S. Bagnall and Naphtali Lewis. Edited with Translation and Commentary by Roger S. Bagnall (American Studies in Papyrology, 20)*, Missoula, Montana 1979, 173 ss., i quali hanno ripubblicato anche le altre colonne già edite.

Una nuova edizione della prima colonna è del 1982 ed è di B. KRAMER-D. HAGEDORN, *Zum Verhandlungsprotokoll P. Columbia VII* 175, *ZPE* 45 1982, 229 ss., ai quali si deve anche una sua più completa ricostruzione e nuove proposte di correzione delle altre colonne del papiro.

Il papiro è stato infine ripubblicato, per intero, in *SB XVI* 12692, in cui è ripresa la nuova edizione della prima colonna proposta da Kramer ed Hagedorn.

<sup>4</sup> Costituzione a cui ho dedicato uno specifico articolo, relativo alla sua tradizione manscritta: P. BIANCHI, *Una tradizione testuale indipendente dalla Lex romana Visigothorum e la ricostruzione di Cuiacio*, in *AARC XV Conv. Intern.*, in onore di Carlo Castello, Napoli 2005, 351 ss.

<sup>5</sup> *CTh.* 4,11,2 (349 *Iun.* 22) *Impp. Constantius et Constans AA. Argyrio praesidi. Annorum quadraginta praescriptio, quam vetustatem leges ac iura nuncupare voluerunt, admittenda non est, cum actio personalis intenditur. Quare in praesenti et in ceteris causis id potissimum servabis atque custodies, nisi iure veteri comprehensum sit actionem, quae movetur, propter vetustatem non debere moveri. Sed quamvis actio pecuniae postulatae exceptione temporis non finiatur, iudex tamen debet inspicere, quae temporis intervalla nullis iustis causis existentibus fluxerint, et instrumenti vetustatem, ut diligentius his consideratis ex officio iudicantis, quid pronuntiari super huiusmodi actionibus oporteat, aestimetur. Dat. X Kal. Iul. Limenio et Catullino cons.*  
*C.* 7,39,2 (a. 365) *Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Volusianum pu. Male agitur cum dominis praediorum, si tanta precario possidentibus praerogativa defertur, ut eos post quadraginta annorum spatia qualibet ratione decursa inquietare non liceat, cum lex Constantianiana iubeat ab his possessionis initium non requiri, qui sibi potius quam alteri possederunt, eos autem possessores non convenit appellari, qui ita tenent, ut ob hoc ipsum solitam debeant praestare mercedem....D. VIII k. Aug. Valentiniano et Valente AA. cons.*

Riassumendo, le pubblicazioni del papiro sono:

P. Columbia Inv. No. 181 (19)- 182 (col. II, III e IV); *Fira*<sup>2</sup> III<sup>2</sup> 101 (dalla col. II alla col. IV, linee 20-74); SB V 8246 (dalla col. II alla col. IV, linee 20-74); P.Col. VII, 175 (dalla col. I alla col. IV); ZPE 45 1982 (solo la col. I); SB XVI 12692 (dalla col. I alla col. IV).

I primi editori Kraemer e Lewis erano all'oscuro del ritrovamento della prima colonna. Infatti il papiro venne separato dopo la sua scoperta: l'Università della Columbia acquistava nel 1924 tre delle quattro colonne, il Museo del Cairo acquistava nel 1926 la prima colonna. Le parti acquistate dall'Università della Columbia furono pubblicate nel 1937, (KRAEMER e LEWIS, *A referee's hearing on ownership*, cit.); la parte del Museo del Cairo venne fotografata solo nel 1974 e pubblicata nel 1979, (R. S. BAGNALL - N. LEWIS, *Columbia Papyri VII: Fourth century documents from Karanis*, cit., 173 ss.).

Solo dal 1979, quindi, il verbale processuale contenuto nel papiro è stato pubblicato nella sua completezza e solo nel 1982 è stata proposta da Kramer e da Hagedorn una ricostruzione delle parti mancanti o danneggiate. I filologi che hanno completato il testo danneggiato si sono aiutati con una fotografia del papiro da cui hanno tratto nuove informazioni sul processo e, in particolare, sulle parti interessate.

Precisamente nella prima colonna è contenuta la descrizione dell'inizio del processo, la data esatta (ricavabile dai consolati di Costanzo e Costante), i nomi dei membri del collegio giudicante, la presentazione delle parti, la delega al rappresentante delle sorelle.

La dottrina romanistica, a mio avviso inspiegabilmente, è rimasta ancorata alla magistrale edizione di Arangio- Ruiz per il volume dei *Fira*, che però non poteva avvalersi oggettivamente di risultati futuri e, quindi, va ritenuta superata, almeno nelle parti non edite e in quelle corrette.

Si dovrebbe ormai tener conto dei risultati di ricostruzione del testo dovuti a Bagnall e Lewis e Kramer ed Hagedorn e che, come ho cercato di dimostrare nel mio articolo già citato, al quale rinvio per l'analisi e la valutazione delle ricostruzioni del testo, hanno cambiato l'identificazione dei ruoli delle parti nella fattispecie processuale.

Non più, come si pensava, le due donne attrici contro il fisco convenuto (o il fisco contro le donne, o le donne contro i vicini), ma le due donne contro gli eredi dell'Atisio ad esse estraneo<sup>6</sup>.

La romanistica, fatta eccezione per uno studio di Vincenzo Mannino degli anni Ottanta del secolo scorso<sup>7</sup>, è rimasta dunque legata alle vecchie interpretazioni del papiro, a prima vista negando i nuovi risultati<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> L'identificazione delle parti ha costituito oggetto di dibattito: cfr. sempre P. BIANCHI, *Sulla praescriptio constantiniana. P. Col. VII 175*, cit.

<sup>7</sup> V. MANNINO, *Ricerche sul "defensor civitatis"*, Milano 1984.

<sup>8</sup> La magistrale discussione di Arangio-Ruiz sul papiro si può leggere in V. ARANGIO-RUIZ, *Parerga 9. Il papiro della 'longissimi temporis praescriptio'*, in *Atti Acc. Pont.*, Napoli 1942- XX, 311 ss., ora in *Studi epigrafici e papirologici*, Napoli 1974, L. Bove (cur.), 218 ss., 223.; alla sua edizione del documento, *Fira*<sup>2</sup> III<sup>2</sup> 101, hanno continuato a fare riferimento anche dopo la nuova edizione della prima colonna, F. DE MARINI AVONZO, *Diritto e giustizia nell'Occidente tardoantico*, in *La giustizia nell'alto Medioevo. (secoli V-VIII), Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo XLII*, 7-13 aprile 1994 I, Spoleto 1995, 105 ss., ora in *Dall'Impero cristiano al medioevo. Studi sul diritto tardoantico*, Goldbach 2001, 263 ss., 279; EAD., *Lezioni di storia del diritto romano*, Padova 1999, 290 s.; EAD., *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in *AARC XI Conv.* 1993, Napoli 1997, 29 ss., 32 ss., ora in *Dall'Impero cristiano al medioevo*, cit., 41 ss., 44 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi sull'abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici giuristi imperatori*, Napoli 1989, 286, nt. 152; EAD., *La tutela del possesso in età costantiniana*, Napoli 1998, 348 ss.; M. SARGENTI, *La diffusione del materiale normativo nell'impero romano*, in *L'information et la mer dans le monde antique*, (dir. J. Andreau- C. Virlouvet), École Française de Rome 2002, 33 ss., 52 s.; recentemente A. PIEKENBROCK, *Befristung, Verjährung, Verschweigung und Verwirkung. Eine rechtsvergleichende Grundlagenstudie zu Rechtsänderungen durch Zeitablauf*, *Jus Privatum* 102, Freiburg 2006, 59 ss., che discute la *praescriptio longissimi temporis* sulla base dell'ed. di Arangio-Ruiz; anche E. CHEVREAU, *Le temps et le droit: la réponse de Rome. L'approche du droit privé*, Paris 2006, 121 ss., si conferma ai risultati ormai superati, ricostruendo il processo come una causa tra le attrici Eroide e Taesi e il fisco, in linea con le interpretazioni più antiche.

Gli studi storici invece sono apparentemente più attenti a ricomporre la vicenda processuale basandosi sull'intera ricostruzione papirologica.

Ad es. Robert M. Frakes<sup>9</sup> si basa sulla fonte papirologica completa e riveduta, facendo riferimento alla nuova edizione della prima colonna di Kramer ed Hagedorn e, quindi, dando alla fattispecie processuale la corretta identificazione delle parti in causa, senza porsi il problema della vecchia interpretazione dovuta o alla oggettiva non conoscenza della pubblicazione della prima colonna, o all'impiego tratatizio, corretto ma non completo, dell'edizione di Vincenzo Arangio-Ruiz. Dunque secondo Frakes è indubbio che la causa riguardi le due sorelle e gli eredi di un vecchio possessore di terre di nome Atisio contro i quali le donne intentano la causa allo scopo di far loro riprendere le terre e di far loro assumere la giusta responsabilità fiscale.

Il nostro papiro, nella sua corretta composizione testuale, è analizzato anche da John Crook che, nel valutare dal punto di vista della retorica forense e quindi sotto il profilo dell'abilità oratoria dell'avvocato il caso processuale, non si ferma tuttavia sulla nuova individuazione delle parti processuali<sup>10</sup>.

Altro esempio di corretta interpretazione del caso processuale è quella del grecista Malcolm Heath che in un articolo riguardante la connessione tra argomentazione retorica e prassi forense analizza quattro documenti papiracei tra cui *P. Col. VII, 175 (SB, 12692)* ponendo e rammentando correttamente la nuova interpretazione dovuta alla ricostruzione della prima colonna anche se non ritiene rilevante l'ipotesi, a suo giudizio veritiera, dell'omonimia fra il padre delle donne e Atisio contro i cui eredi esse si rivolgono<sup>11</sup>.

In un recente studio Dennis P. Kehoe, professore di studi classici, rinviando a Crook e Frakes, pone la questione processuale in modo sintetico ma corretto sotto il profilo del tentativo delle litiganti contro residenti del villaggio di Karanis al fine di evitare il pagamento di imposte sulle terre abbandonate<sup>12</sup>.

Dunque una revisione veloce della dottrina sul tema mostra una certa discrepanza tra le vedute giuridiche e quelle storiche.

Mi sembra doveroso oltre che semplice tornare alla fonte nella sua edizione completa e riveduta anche se il cambiamento sostanziale riguarda non certo l'intera causa bensì i ruoli delle parti.

Questo ci permette tuttavia di impostare correttamente il problema euristico sotto il profilo metodologico, e di ricomporre la vicenda processuale in modo preciso e più comprensibile.

Stabilito dunque che parti processuali sono due donne, Eroide e Taesi, contro gli eredi di un tale Atisio, al fine del riconoscimento dei soggetti imputabili fiscalmente, e che l'avvocato dei convenuti argomenta la propria difesa utilizzando anche il principio della legge di Costantino sulla *praescriptio longissimi temporis* per far imputare (e vi riesce) alle donne il

<sup>9</sup> R. M. FRAKES, *Contra potentium iniurias. The Defensor civitatis and Late Roman Justice*, Münche. Beitr. 90. Munich., 50 ss.

<sup>10</sup> J. A. CROOK, *Legal Advocacy in the Roman World*, London 1995, 104 ss., su cui v.di la breve nota critica di V. Carro, in *Index* 25 1997, 710 s.

<sup>11</sup> M. HEATH, *Practical Advocacy in Roman Egypt*, in M. J. Edwards- c. Reid (ed.), *Oratory Action*, Manchester University Press 2004, 62 ss., nt. 24. Heath si basa su J. A. CROOK, *Legal Advocacy in the Roman World*, cit.; v.di anche M. HEATH, *Metalepsis, paragraphé and the scholia to Hermogenes*, LEEDS INTERNATIONAL CLASSICAL STUDIES 2.2 (2003) ISSN 1477-3643 (<http://www.leeds.ac.uk/classics/lics/>) 21 ss., in cui ribadisce l'opinione precedente e le motivazioni della causa: "In AD 339 Nilus, acting for his wife and sister-in-law, brought a case against the heirs of Atisio about the ownership of some land—evidently unproductive land, since both parties denied that they owned it (presumably wishing to avoid the tax liability). After some initial formalities, the plaintiffs' advocate is interrupted by the advocate for the defence, who has a paragraphe: the law says that 'if a period of forty years passes with someone in possession of property, no one is to proceed in any way against the property or put an end to the longstanding possession'. This (*avvocato degli eredi di Atisio*) turns a law designed to protect the rights of possessors into a tool for pinning them down, a clever manoeuvre which leaves the plaintiffs' advocate completely at a loss."

<sup>12</sup> D. P. KEHOE, *Law and rural economy in the roman empire*, Ann Arbor 2007, 24 ss.

possesso di tutti i beni in questione, mi soffermo ora sulla seconda argomentazione e cioè sulla proposta di ricontestualizzazione dell'istituto della *praescriptio* costantiniana<sup>13</sup>.

Il tema della *praescriptio longissimi temporis* è trattato usualmente nell'ambito della "prescrizione delle azioni", e visto marginalmente come momento di passaggio tra la *longi temporis praescriptio* e le riforme giustinianee, sotto un profilo di tipo sistematico. Il mio intento è quello di sganciarmi da questo approccio, tra l'altro ben trattato dalla romanistica e per il quale ancora oggi è basilare la monografia di Mario Amelotti sulla prescrizione delle azioni<sup>14</sup>, e quindi, in altre parole allontanarmi dall'assimilazione *praescriptio*/prescrizione ed affrontare il tema da un punto di vista di tipo storico, calando l'istituto nel suo contesto sociale, economico, fiscale. Si osserverà infatti che il provvedimento costantiniano si colloca molto bene nelle problematiche del tempo relative all'introito fiscale e alla sottrazione alle imposte. Inoltre la dottrina ha ripetutamente osservato come la fonte che ci tramanda questo istituto offra un'applicazione anomala dello stesso, poiché, come vedremo tra breve, in essa la *praescriptio* non difende i possessori contro pretese altrui, ma inchioda i possessori alle terre. A mio avviso, tuttavia, non va esclusa a priori la possibilità che proprio quello fosse l'intento originario, o uno degli intenti, del rescritto costantiniano, con il quale, in pratica, nell'ambito di un generale interesse per le situazioni possessorie, anche demagogico, riusciva a curare l'interesse primario del gettito fiscale.

Premetto che, trattandosi di temi estremamente complessi e concatenati, le osservazioni che seguiranno sono esclusivamente preliminari ad uno studio più accurato, essendo anche difficile riassumere eventi articolati e analiticamente sottoposti ad esame e revisione.

Per descrivere il contesto in cui collocare il nostro caso processuale dobbiamo fare riferimento almeno all'età severiana.

Si può notare come a partire da questo periodo si focalizzino una serie di fenomeni, quali la pressione fiscale<sup>15</sup>, gli *agri deserti*<sup>16</sup>, la fuga dalla campagne, il diffondersi del *patrocinium*, l'aderazione, il vincolo alla terra, alla base dei quali si pone un'esigenza che appare evidente: vincolare in qualche modo i residenti, i contadini, i coloni alla terra, affinché l'introito fiscale venisse garantito. Esigenza di natura fiscale presente nell'Impero e nelle province come quella d'Egitto. Anzi in Egitto il legame del contadino al campo sussiste già in pieno Principato<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> A questo punto vorrei proporre una riflessione sui metodi di ricerca.

La ricognizione di un problema come quello della *possessio* di lungo tempo nelle esperienze giuridiche della tarda antichità, e in particolare del possesso quarantennale, richiede l'apporto di una serie di discipline che, nella propria specialità, ne possano delineare un quadro completo. Mi riferisco all'annoso problema dell'interdisciplinarietà che però in questa sede non è tale e che, in diversi contesti storiografici sta prendendo ormai la giusta direzione.

Sulla necessità della multidisciplinarietà, ad es., Paola Davoli ribadisce come la stretta collaborazione tra discipline diverse sia ormai condizione necessaria per una ricostruzione storica completa, P. DAVOLI, *L'archeologia urbana del Fayyum in età ellenistica e romana*, cit. 27 ss. L'esclusione, nella propria indagine, dei risultati di settori diversi dal proprio porta inevitabilmente a ricostruzioni incomplete e spesso erranee.

Il mio apporto è dunque di competenza giuridica, ben consapevole però del fatto che l'istituto romano della *praescriptio longissimi temporis* debba essere affrontato attraverso la comparazione tra interpretazioni giuridiche, storiche, sociologiche, economiche, geografiche alle quali tenterò di accostarmi se non altro per avvalermi dei risultati di esperti dei rispettivi campi, auspicando inoltre che la successiva valutazione storiografica sia sempre più compatta e non, come in questo specifico tema a mio avviso, ancora succede, frammentaria e disordinata.

<sup>14</sup> M. AMELOTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano 1958, alla quale non hanno fatto seguito lavori di tale spessore.

<sup>15</sup> Sul sistema fiscale fondamentale è A.H.M. JONES, *Il tardo Impero romano. 284-602*, 1964; cfr. anche il precedente suo lavoro: A.H.M. JONES, *Over –Taxation and the Decline of the Roman Empire*, in *Antiquity* XXXIII, 1959, 39 ss.

<sup>16</sup> La bibliografia in merito, come su tutti i temi qui solo accennati, è vastissima. Sugli *agri deserti* cfr., ad es., C. R. WHITTAKER, "Agri deserti", in *La proprietà a Roma. Guida storica e critica*, (a cura di M- J. Finley) Roma-Bari 1980, 168 ss., che mette giustamente in evidenza come il fenomeno non fosse esclusivo del tardo impero: cfr. Gai. II. 51; recentemente C. GREY, *Revisiting the "problem" of agri deserti in the Late Roman Empire*, in *Journal of Roman Archeology*, 20 2007, 362 ss., puntualizza che il problema dell'abbandono dei campi aveva natura prettamente fiscale.

<sup>17</sup> Cfr. A.H.M. JONES, *Il sistema delle caste nel tardo impero romano*, in *La società del Basso Impero. Guida storica e critica*, (a cura di D. Vera), 27 ss., 37 ss.

Già ai tempi di Settimio Severo la pressione fiscale era forte e occorreva controllare le fughe dalle terre e tentare di arginarle.

In quel periodo diverse sono le testimonianze sulle fughe dei contadini: ad es., *SB* 8 (inizio III sec.) e *SB* 7696.82 (Egitto, III sec.)<sup>18</sup>.

Una legge di Settimio Severo e Caracalla, tradata in *P. Oxy*, IV, 705 del 202 beneficiava villaggi impoveriti affinché essi potessero sostenere il gettito fiscale<sup>19</sup>.

Con Diocleziano il legame alla terra acquista carattere generale: sappiamo infatti che l'usuale prassi amministrativa per la quale ogni governatore provinciale, prima dei censimenti, ordinava alla popolazione di rientrare nei propri luoghi di origine, era stata generalizzata da Diocleziano che aveva pertanto reso illegale per un contadino lasciare il proprio domicilio ufficiale, vincolandolo al villaggio in cui risiedeva<sup>20</sup>. Chiaramente la coercitività spinge ancora di più alle fughe dalle terre e nel 332 Costantino tenta di risolvere questo problema relativamente ai coloni con la famosa legge tradata in *CTh*. 5.17.1<sup>21</sup>. Con tale provvedimento Costantino si pronunciò contro di essi per assoggettarli permanentemente al fondo e al padrone. La sua attenzione era volta alla riconsegna del colono fuggitivo e al versamento della *capitatio* relativa al periodo di tempo trascorso dal colono su terra di altri<sup>22</sup>.

Già nel 327 Costantino aveva poi legato al fondo gli schiavi rurali con *CTh*. 11.3.2<sup>23</sup>.

Tra i provvedimenti legislativi tendenti a vincolare i coloni e gli inquilini all'*origo* ricordo anche come ulteriori esempi *C*. 11.48.6 di Valentiniano e Valente, (a. 366); *C*. 11.48.11 di Arcadio e Onorio; e *CTh*. 12.19.2 sempre di Arcadio e Onorio<sup>24</sup>.

<sup>18</sup> Su cui v. di rispettivamente F. ABBOTT, A. C. JOHSON, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton 1926, rist. an. 1968, 540 e T.C. SKEAT-E.P. WEGENER, *A Trial before the Prefect of Egypt Appius Sabinus, c. 250 A.D.*, in *JEA* XXI, 1935, 224 ss.; su cui v. d. G. PURPURA, *Passaporti romani*, in *Atti del Convegno Nazionale di Egittologia e Papirologia*, Torino 12 aprile 2003, e in Iura Archeogate, 2003.

<sup>19</sup> Su cui cfr. F. ABBOTT, A. C. JOHSON, *Municipal Administration in the Roman Empire*, cit. 543 s.; G. GILBERTI, *Consortium vicariorum*, in *Ostraka*, I, num. 2, 1992, 177 ss., 195 e nt. 136 (riedito in Id., *Le comunità agricole nell'Egitto romano*, Napoli 1993, 54, e nt. 136).

<sup>20</sup> Così A.H.M. JONES, *Il tardo Impero romano*, cit., 100 ss., che cita un tipico editto del prefetto di Egitto del 104 d. C. (L. MITTEIS-U. WILCKEN, *Gründuze und Chrestomathie der Papyruskunde*, Hildesheim 1963, I, 202) in cui si ribadiva la necessità di avvertire tutti coloro che si trovassero lontani dal proprio domicilio.

<sup>21</sup> *CTh*. 5.17.1pr. [= Brev. 5.9.1pr.] *Imp. Constantinus A. ad provinciales. Apud quemcumque colonus iuris alieni fuerit inventus, is non solum eundem origini suae restituat, verum super eodem capitacionem temporis agnoscat. Ipsos etiam colonos, qui fugam meditantur, in servilem condicionem ferro ligari conveniet, ut officia, quae liberis congruunt, merito servilis condemnationis compellantur implere. dat. III. kal. nov. Pacatiano et Hilariano coss. Interpretatio. si quis alienum colonum sciens in domo sua retinuerit, ipsum prius domino restituat et tributa eius, quam diu apud eum fuerit, cogatur exsolvere: ipse vero, qui noluit esse, quod natus est, in servitium redigatur.* Prima legge nota in materia di colonato, su cui cfr. ad es., G. GILBERTI, *Consortium vicariorum*, in *Ostraka*, cit., 199 (riedito in Id., *Le comunità agricole nell'Egitto romano*, cit., 66; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 148.

<sup>22</sup> Su *CTh*. 5.17.1 cfr. ad es., anche J.-M. CARRIÈ, *Un roman des origines: les généalogies du colonat du Bas Empire*; in *Opus* II 1983, 205 ss., 233 ss. A. MARCONE, *Il lavoro nelle campagne*, in *Storia di Roma 3. L'età tardoantica. I. Crisi e trasformazioni*, 823 ss., 827; P. ROSAFIO, *Studi sul colonato*, Bari 2002.

<sup>23</sup> *CTh*. 11.3.2 (327 febr. 27) *Constantinus A. Acacio Comiti Macedoniae. Mancipia adscripta censibus intra provinciae terminos distrahantur et qui emptione dominium nacti fuerint, inspiciendum sibi esse cognoscant. id quod in possessione quoque servari rationis est: sublatis pactionibus eorundem onera ac pensationes publicae ad eorum sollicitudinem spectent, ad quorum dominium possessiones eadem migraverunt. dat. III kal. mart. Thessalonicae Constantio et Maximo cons.*

<sup>24</sup> *C*. 11.48.6 *Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum pp. Omnes omnino fugitivos adscripticios colonos vel inquilinos sine ullo sexus muneris condicionisque discrimine ad antiquos penates, ubi censiti atque educati nati sunt, provinciis praesidentes redire compellant. (a. 366); C. 11. 48. 11 Imp. Arcadius et Honorius AA ad populum. Originarios colonos nullis privilegiis, nulla dignitate, nulla census auctoritate excusari praecipimus, sed amputatis omnibus, quae aliquotiens per gratiam sunt elicita, domino vel fundo esse reddendos. CTh. 12.19.2 (400*

Altre testimonianze sulle fughe dalle terre e sul peso fiscale si possono leggere ad es. in Lattanzio, *de mort. Pers.*, 7,3<sup>25</sup>; oppure in *Pan. Lat.*, 8.6 e 11 in cui l'anonimo panegirista loda Costantino che, ad Autun, di fronte al peso delle imposte e al degrado delle campagne, ha ridotto le imposte e condonato i debiti<sup>26</sup>.

Per la provincia di Egitto fondamentali sono *P. Cair. Isid.* 126 del 308/9, e *P. Thead.* 17 del 332. Il primo riguarda il quinto *pagus* del nomos arsinoita: si tratta di una lettera del *praepositus pagi* Heraclides in cui egli invitava il *praepositus* del *pagus* Karanis, citando anche un ordine imperiale, a restituire abitanti del villaggio che si erano spostati in esso per sottrarsi alle imposte<sup>27</sup>; il secondo, facente parte dell'archivio di Aurelio Sakaon<sup>28</sup>, è una petizione al prefetto d'Egitto da parte di tre notabili dell'ottavo *pagus* arsinoita, a nome della comunità. Essi in sostanza denunciano l'allontanamento di contribuenti che aveva anche generato una rissa tra dipendenti di *patroni*<sup>29</sup>.

Agli episodi di fuga ed abbandoni dei campi, dunque ai cd. *agri deserti* si connette il fenomeno del *patrocinium* che rappresenta un rimedio per i contadini, debitori diretti del fisco, per tentare di sottrarsi alla pressione fiscale. Di fatto le fughe portano ad altre fughe oppure spingono a ricorrere a protettori e a loro volta i protettori esercitano pressioni sugli organi giudiziari (cfr., ad es. *CTh.* 1.15.1, a. 325)<sup>30</sup>.

Nell'ambito dei rapporti sociali è ben noto il forte scontro tra *potentes* e contadini/coloni nel IV e V secolo; il *patrocinium* era imposto persino ad interi villaggi al fine illecito di proteggere i proprietari terrieri dall'imposizione fiscale proprio specie in Egitto. Si vedano a questo proposito le sei costituzioni del Codice Teodosiano riportate nel titolo 24 dell'undicesimo libro, *de patrociniis vicorum*<sup>31</sup>, che coprono un arco temporale che va dal 360 al 415, che mettono in luce i tentativi di repressione da parte del legislatore dell'evasione fiscale<sup>32</sup>. La forte repressione induce l'ampliamento dell'istituto stesso del *patrocinium*.

Il carattere vincolante dell'*origo*, o, per l'Egitto, dell'*idia*, ci mostra un quadro sociale in cui l'appartenza alla terra, al villaggio, alla città, è ritenuta base sicura per un corretto rapporto tra l'organizzazione centrale e la richiesta fiscale. Il vincolo dell'*origo* aveva una base di natura fiscale e mirava a semplificare la riscossione della *capitatio/iugatio*<sup>33</sup>.

---

*Iun. 29) Impp. Arcadius et Honorius AA. Vincentio praefecto praetorio Galliarum. Actiones publicas privatasque non eadem ratione concludimus, si quidem statui publico impensius providendum est. eum igitur, qui curiae vel collegio vel burgis ceterisque corporibus intra eandem provinciam per xxx annos; in alia xl sine interpellatione servierit, neque res dominica neque actio privata continget, si colonatus quis aut inquilinatus quaestionem movere temptaverit. et cetera. dat. III kal. iul. Mediolano Stilichone et Aureliano cons.*

<sup>25</sup> *Lact., de mort. pers.* 7, 3 *Adeo maior esse coeperat numerus accipientium quam dantium, ut enormitate indictionum consumptis viribus colonorum desererentur agri et culturae verterentur in silvam.* Cfr. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico*, cit., 145.

<sup>26</sup> Su cui cfr. sempre L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico*, cit., 144 ss.; v. di anche C. R. WHITTAKER, "Agri deserti", cit., 179 s., contrario a valutare questa fonte, tra le altre analizzate, come sintomo di generale abbandono delle terre.

<sup>27</sup> Cfr. sempre JONES, *Il tardo impero romano*, cit., 100; G. GILBERTI, *Consortium vicorum*, in *Ostraka*, cit., 202 nt 200 (riedito in Id., *Le comunità agricole nell'Egitto romano*, cit., *Le comunità agricole*, cit., 74 nt 200).

<sup>28</sup> Su cui cfr. R.S. BAGNALL, 'The Population of Theadelphia in the Fourth Century', *BSAC* 24 (1982), 35-57

<sup>29</sup> Cfr. sempre G. GILBERTI, *Consortium vicorum*, in *Ostraka*, cit., 201 (riedito in Id., *Le comunità agricole nell'Egitto romano*, cit., 73).

<sup>30</sup> *Imp. Constantinus A. ad Silvium Paulum Mag. Italiae. Post alia: Ne tua gravitas occupationibus aliis districta huiusmodi rescriptorum cumulis oneretur, placuit has solas causas gravitati tuae iniungere, in quibus persona potentior inferiorem aut minorem iudicem premere potest aut tale negotium emergit, quod in praesidali iudicio terminari fas non est, vel quod per eosdem praesides diu tractatum apud te debeat terminari. Dat. V K. Mart. Nucom(ediae) Paulino et Iuliano cons.*

<sup>31</sup> Su cui cfr. S. GIGLIO, *Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano*, Perugia 2008<sup>2</sup>.

<sup>32</sup> Cfr. G. GILBERTI, *Elementi di Storia del diritto romano*, Torino 1997<sup>2</sup>, 307 nt. 9.

Due testi traditi dal Codice di Giustiniano ci mostrano l'illiceità dell'allontanamento dai luoghi di origine: C. 11, 52, 1, di Teodosio Arcadio e Onorio e C. 11, 53, 1, di Valentiniano Valente e Graziano, rispettivamente per i contadini della Tracia e dell'Ilirico<sup>34</sup>.

Del fenomeno dell'abbandono dei campi, che mostra come fosse forte la tassazione o difficile la coltivazione dei campi, testimonianze fondamentali, come mise ben in luce Santo Mazzarino, sono poi i due testi fondamentali del IV sec.: l'*Historia Augusta* e il *De rebus bellicis*, che illustrano efficacemente il contesto dei rapporti tra i contribuenti e lo stato<sup>35</sup>. Non vanno poi tralasciate quelle costituzioni del Codice Teodosiano che rilevano un'estensione di fondi patrimoniali deserti, attribuiti coattivamente a grandi *possessores*<sup>36</sup>.

In questo contesto, qui sommariamente messo a fuoco, possiamo collocare la vicenda di Eroide e Taesi.

Le due donne tornano a riprendere possesso delle terre che avevano abbandonato proprio perché non riuscivano a far fronte alle imposte e, probabilmente, anche perché le terre erano improduttive (così M. Heath<sup>37</sup>). Va tenuto ben presente il declino della produttività del Fayum. La causa che le vede attrici è posta, come abbiamo visto, contro gli eredi di Atisio al fine di verificare il soggetto tenuto al pagamento delle imposte.

Molto probabilmente esse riprendono possesso delle terre in occasione di un censimento. Con l'indizione potevano essere state chiamate dal fisco come titolari delle terre ereditate dal padre e a questo punto esse, avendo ricevuto dai vicani anche altre terre e una casa, si sarebbero rivolte al prefetto d'Egitto per intentare causa contro gli effettivi titolari di quelle proprietà.

In altre parole si potrebbe supporre una causa precedente a quella riportata nel papiro. Nel mio articolo sul papiro avevo scartato questa ipotesi perché non basata su dati assolutamente certi: la possibilità di una causa precedente si basava soprattutto sulla valutazione di una espressione della prima colonna del papiro: I, 8: ἐπειδή δίκη ἡμῶν ἀνάκειται πρὸς κληρονόμους Ἀτισίου περί ὧν πρ..., in cui δίκη ἡμῶν ἀνάκειται significa: "un processo a noi si riferisce", e che Kramer ed Hagedorn traducono: "Weil wir einen Prozeß anhängig haben gegen die Erben des Atisis"<sup>38</sup>, il che, a mio avviso, equivale a sostenere l'esistenza di due

<sup>33</sup> Così A.H.M. JONES, *Il sistema delle caste nel tardo impero romano*, cit., 38 s. Non posso dar conto delle complesse teorie sul fenomeno del colonato per le quali rinvio, anche per una ricognizione di insieme a G. GILIBERTI, *Servi della terra. Ricerche per una storia del colonato*, Torino 1999.

<sup>34</sup> A.H.M. JONES, *Il sistema delle caste nel tardo impero romano*, cit., 38 ss.

C.11.52.1 *Imp. Theodosius, Arcadius, Honorius AAA. Rufino pp. Et ne forte colonis tributariae sortis nexibus absolutis vagandi et quo libuerit recedendi facultas permessa videatur, ipsi quidem originario iure teneantur, et licet condicione videantur ingenui, servi tamen terrae ipsius cui nati sunt aestimentur nec recedendi quo velint aut permutandi loca habeant facultatem, sed possessor eorum iure utatur et patroni sollicitudine et domini potestate. Si quis vero alienum colonum suscipiendum retinendumve crediderit, duas auri libras ie cogatur exsolvere, cuius agros transfuga cultore vacuaverit, ita ut eundem cum omni peculio suo et agnatione restituat.*

C.11.53.1 *Imp. Valentinianus, Valens, Gratianus AAA. Ad Probum pp. Inserviant terris non tributario nexu, sed nomine et titulo colonorum, ita ut, si abscesserint ad aliumve transierint, revocati vinculis poenisque subdantur, maneatque eos poena, qui alienum et incognitum recipiendum esse duxerint, tam in redhibitione operarum et damni, quod locis quae deseruerant factum est, quam multae, cuius modum in auctoritate iudicis collocamus: ita ut etiam dominus fundi, in quo alienus fuisse monstrabitur, pro qualitate peccati coercionem subire cogatur nec sit ignorantiae locus, cum ad criminis rationem solum illud sufficiat, quod incognitum sibi tenuit.) D. III Id. Iul. Gratiano A. II et Probo cons. (a. 371)*

<sup>35</sup> S. MAZZARINO, *Aspetti sociali*, cit., 37.

<sup>36</sup> Cfr. E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000, 148 ss.

<sup>37</sup> Cfr. anche R. S. BAGNALL, *Agricultural productivity and taxation in later roman Egypt*, cit., 289 ss.

<sup>38</sup> Cfr. B. KRAMER - D. HAGEDORN, *Zum Verhandlungsprotokoll P. Columbia VII 175*, cit., 232.

processi, di cui uno appunto pendente. Ad oggi mi sembra ancora un po' artificiosa ma mi riservo di rivalutarla<sup>39</sup>.

Oppure, semplicemente, le donne su delega del prefetto d'Egitto si sarebbero rivolte al *defensor civitatis* direttamente contro gli eredi di Atisio per far imputare loro il pagamento delle imposte.

A questo punto l'avvocato abilissimo degli eredi di Atisio sfrutta la legge di Costantino che a suo dire avrebbe impedito che i possessori fossero allontanati dalle terre possedute per più di quaranta anni e inchioda le sorelle alla responsabilità fiscale imputando loro la titolarità di tutti i beni.

Ora, uno dei problemi principali che scaturisce dal nostro papiro è quello della funzione della *praescriptio*: mezzo di difesa processuale o mezzo acquisitivo della proprietà?

Il problema che qui vorrei porre però, ad ogni modo connesso al traluzio quesito, è quello del significato del principio stabilito dalla legge costantiniana: essa avrebbe costituito un mezzo di difesa a favore del possessore turbato da altrui iniziative processuali, o avrebbe altrimenti imposto al possessore l'attribuzione dell'appartenenza della terra impedendogli di disfarsene?

In altre parole: il contenuto originario della legge costantiniana, che non è pervenuto, dato che il testo che possediamo potrebbe essere un'interpretazione dell'avvocato, prevedeva la tutela del possessore o imponeva il possesso ai contribuenti come rimedio per l'imputazione fiscale?

La dottrina ritiene per lo più che il caso processuale mostri un'applicazione distorta dell'istituto argomentando dalla funzione della *longi temporis praescriptio* e dalle riforme giustinianee. Che di applicazione anomala potesse anche non trattarsi fu posto in forma dubitativa da Vincenzo Arangio-Ruiz ma questa ipotesi non mi pare che sia stata più stata ripresa. Mio primo intento è dunque quello di rivedere questa idea. Essa fu solo sfiorata da Arangio-Ruiz che, a mio avviso, anche qui, anticipò una possibile soluzione, come nel caso dell'omonimia tra Atisio possessore e il padre delle donne (che costituisce il fulcro della fattispecie concreta poiché solo ipotizzando tale omonimia si può spiegare perché le donne, dopo aver ripreso possesso delle terre, fecero causa per disconoscere delle proprietà, quelle, appunto di un Atisio con esse non imparentato; ipotesi resasi molto più attendibile con l'edizione completa e riveduta del papiro). Il Maestro, valutando il tecnicismo della legislazione tardoantica diversamente da quello dei classici ventilò, anche se in via meramente ipotetica, la possibilità che scopo della legge fosse quello di proteggere il fisco impedendo al possessore di dismettere arbitrariamente il suo possesso<sup>40</sup>; a tale acuta osservazione fece seguito Cannata sottolineando come non andasse esclusa la possibilità di una *ratio* originaria diversa, anche se il processo del 339 sembrava mostrare un'applicazione anomala dell'istituto della *praescriptio*, e le fonti non permettevano di prendere una precisa posizione a riguardo<sup>41</sup>.

Tale ipotesi, come dicevo, non è più stata ripresa ma a mio giudizio non andrebbe scartata a priori.

Innanzitutto la nuova ricostruzione del caso processuale offre elementi a suo favore. Ovviamente altri dati sembrano suffragarla.

Quindi prima fonte da prendere, anzi, da riprendere in esame, è proprio il papiro che tramanda la legge costantiniana.

I dati da considerare in questo testo sono:

a. il linguaggio del rescritto che potrebbe essere stato riportato anche nel suo testo originario;

<sup>39</sup> Cfr. P. BIANCHI, Sulla *praescriptio* costantiniana, cit.; cfr. anche M. HEATH, *Metalepsis, paragraphé and the scholia to Hermogenes*, cit., 21 ss.

<sup>40</sup> Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Parerga*, cit., 226.

<sup>41</sup> C. A. CANNATA, 'Possessio' 'possessor' 'possidere' nelle fonti giuridiche del basso impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica, Milano 1962, 71, nt. 37.

b. il carattere sussidiario della *praescriptio* di quaranta anni rispetto alla *praescriptio* di dieci o venti anni (l'avvocato degli eredi di Atisio afferma, P. Col. VII, 175, I, 10-11 che non c'era sicurezza sull'origine del possesso delle terre delle due donne).

a. Vediamo inanzitutto quali sono le espressioni della legge di Costantino:

La legge è menzionata quattro volte nel verbale processuale, ed una di queste citazioni appare una lettura del testo normativo.

L'avvocato Alessandro indica due volte la legge addotta a sostegno della sua arringa, e ne sintetizza il contenuto dispositivo (P. Col. VII, 175, II, 28-29, III, 39-41 = *Fira*, III 101, I, 9-10, II, 20-22); un'altra volta la recita: (P. Col. VII 175, = *Fira*, III 101, II, 22-25); il *defensor* la cita una volta, indicandone il precetto normativo (P. Col. VII, 175, IV, 67-68 = *Fira*, III 101, III, 49-50).

Nelle prime due citazioni è indicato sinteticamente il contenuto della legge:

Alessandro dichiara innanzitutto che la legge ordinava (ὅστις κελεύει):

P. Col. VII, 175, II, 28-29= *Fira*, I, 9-10: τὸν ἐν νομῇ τυγχάνοντα πραγμάτων τεσσερακονταετῆ χρόνον μηδαμῶς ἀποκινῖσθαι παρ' αὐτοῦ τὴν νομὴν μηδέε παλαιάν ζητῖσθαι ἀρχὴν *numquam discedere possessionem ab eo, qui quadraginta annos res possederit, nec longinquum possessionis initium investigari*<sup>42</sup>;

poi afferma che:

P. Col. VII, 175, III, 39-41 = *Fira*, II, 20-22: εἰ παρέλθοιεν τεσσερακονταετῆς χρόνος νεμομένου τινός πράγματα, μηδαμῶς ἐπιβένιν τινά τοῖς πράγμασιν ἢ παραλύειν τὴν πολυχρόνιον νομὴν, *si quadraginta annorum spatium praeterierit aliquo res possidente, nulli omnino licere res invadere vel longinquam possessionem inquietare*.

Il contenuto della legge è riassunto, dal *defensor*, anche in:

P. Col. VII, 175, IV, 67-68 = *Fira*, III 101, III, 49-50:

Θείου καὶ προσκυνητοῦ νόμου τῶν δεσποτῶν ἡμῶν αἰώνιων βασιλείων παρατεθέντος ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων τῆς ἐμῆς μετριότητος διαρρήδην προστάτοντος εἰ τεσσεράκονταετῆς παρέλθοιεν χρόνος νεμομένου τινός πράγματα μηδέ δικαίαν ἀρχὴν ζητῖσθαι.

*Cum apud gesta mediocritatis meae deposita sit sacra venerabilisque lex dominorum nostrorum perpetuorum regum, quae distincte iubet iustum initium non requiri si quadraginta annorum spatium transierit aliquo bona possidente*.

Per dimostrare la titolarità delle sorelle attrici Alessandro poi esibisce, secondo il procedimento della *recitatio*, la legge di Costantino.

Richiesto dal *defensor civitatis* egli recita la sacra e venerabile legge in greco anche se il testo originario della legge era probabilmente in latino (P. Col. VII, 175, III, 41-43= *Fira*, II, 22-24):

Οἱ δεσπότε ἡμῶν Κωνσταντῖνος Σεβαστός καὶ Κωνσταντῖνος καὶ Κωνσταντι[ο]ς ἐπιφανέστατοι Καίσαραις Ἀγριππίνω βουλ(ευτῆ). Καὶ παλαιᾶς νομῆς εἰς τοσοῦτον ἔχεσθαι τὸν λογισμόν, ἵνα ἀπ' ἐκίνων εἰ συνέστηκεν τὸ οὐδ' ἐστιν ἢ ζήτησις τεσσεράκοντα ἔτεσιν νενεμῆσθαι, μηδὲ τὸν κανόνα τῆς νομῆς ζητῖσθαι. *Domini nostri Constantinus Augustus et Constantinus et Costantius nobilissimi Caesares Agrippino senatori. Et diutinae possessionis hactenus rationem haberi placuit, ne ab iis [...] si constiterit (fundum) de quo controversia est quadraginta annos possessum esse, possessionis titulus requireretur*<sup>43</sup>.

Da queste tre indicazioni la legge ordinava che: nessuno potesse allontanare, deviare il possesso da colui che avesse posseduto un bene per almeno quaranta anni e che non doveva essere indagato l'inizio del lungo possesso; che se qualcuno avesse posseduto per uno spazio

<sup>42</sup> Le traduzioni latine di V. Arangio-Ruiz.

<sup>43</sup> Cfr. C. J. KRAEMER JR. e N. LEWIS, *A referee's hearing*, cit., 361 e nt. 14, che rinviano a A. STEIN, *Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung Aegyptens*, 158-162, il quale avrebbe mostrato che i rescritti imperiali a privati o per generali pubblicazioni in Egitto erano scritti in greco, mentre i rescritti a funzionari romani erano scritti in latino; v. anche S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial pronouncements and government. AD 284-324*, Oxford 1996, 46.

temporale di quaranta anni, nessuno poteva disturbare tale lungo possesso e per questo tempo non era richiesto il *iustum initium*.

Secondo il testo recitato da Alessandro gli imperatori avrebbero tutelato il lungo possesso per il quale non era necessario richiedere il titolo e ribadivano la vigenza della *praescriptio* di dieci o venti anni per la quale era necessario invece il *iustus titulus*.

Nella prima citazione va notato il verbo ἀποκινῆσθαι (ἀποκινέω) (= *discedere*) che indica l'atto di "allontanare e allontanarsi": questo potrebbe essere contenuto nella legge di Costantino oppure solamente riportato, nell'interpretazione della legge, dall'avvocato; quest'ultima è l'opinione dottrinale più ricorrente.

Nella seconda citazione troviamo i verbi ἐπιβένιν (ἐπιβαίνειν) e παραλύειν a cui corrispondono *invadere* e *inquietare*. Il verbo παραλύειν, come anche παρασαλεύειν che ricorre nella declamazione del *defensor* (*P. Col.* VII 175, IV, 73-74 (=III, 15-16, ed. *Fira*), trova corrispondenza nell'*inquietare* di *C. 7.39.2*, la legge del 365 di Valentiniano e Valente in cui è menzionata una *lex constantiniana* di cui è anche indicato il contenuto: *..ut eos post quadraginta annorum spatia qualibet ratione decursa inquietare non liceat, cum lex Constantiniana iubeat ab his possessionis initium non requiri*.

Le espressioni *invadere* e *inquietare* alludono ad aggressioni giudiziarie o al timore di aggressioni giudiziarie. Appare probabile che nella terminologia della legge costantiniana fossero contenute tali espressioni. Di questa opinione erano Arangio-Ruiz e Cannata. Secondo Arangio-Ruiz l'*inquietudo* si verifica anche laddove il possessore cerchi di liberarsi del bene posseduto, ad esempio per evitare, come nel caso del processo di Arsinoe, di pagare le imposte. Nella visuale di Cannata nel caso del processo di Arsinoe non vi è, in realtà alcuna 'questione di *inquietudo*': in effetti la *praescriptio* non è invocata dai possessori, bensì dal fisco (parte processuale, a suo avviso). Quindi, le parole che concludono il verbale processuale, con le quali il *defensor* dichiara di non poter intaccare il vetusto possesso, troverebbero una loro spiegazione nel fatto che probabilmente il giudice ripeteva la terminologia del rescritto introduttivo della prescrizione<sup>44</sup>.

Quanto al testo recitato, vediamo che le parole dell'*inscriptio* della legge, Οἱ δεσπότε ἡμῶν Κωνσταντῖνος Σεβαστός καὶ Κωνσταντῖνος καὶ Κωνσταντι[ο]ς ἐπιφανέστατοι Καί σαραις Ἀγριπίνω βουλ(ευτῆ), *Domini nostri Constantinus Augustus et Constantinus et Constantius nobilissimi Caesares Agrippino senatori*, costituiscono una singolarità: indicando chiaramente che si tratta di espressioni di un testo riportato in forma parzialmente diversa dall'originale<sup>45</sup>.

Poiché non siamo certi sull'originario lessico della legge costantiniana, le ipotesi che si possono prospettare sono due: i funzionari potrebbero aver modificato le espressioni del dettato normativo della legge, oppure potrebbero aver riportato solamente quelle utili alla causa in dibattito<sup>46</sup>. Considerando più difficile da ipotizzare la prima strada, la seconda appare preferibile<sup>47</sup>: il testo della legge è riprodotto nella parte sufficiente alla risoluzione della causa.

Veniamo infine alla sentenza che, come affermò Arangio-Ruiz, non è "un modello di bello stile né di chiarezza"<sup>48</sup>; essa richiama le motivazioni che l'hanno determinata e si conclude con espressioni solenni che sembrano ricalcare il dettato della legge costantiniana:

*P. Col.* VII 175, IV, 73-74 (=III, 15-16, ed. *Fira*): οὐ γὰρ ἐστὶν τῆς ἐμῆς μετριότητος θεῖ οὐ παρατεθέντος νόμου πολυχρόνιον παρασαλεύειν νομήν.

*non est enim mediocritatis meae, sacra lege oblata, longinquam possessionem inquietare.*

Il giudice afferma di non poter "turbare" il vetusto possesso tutelato da una sacra costituzione.

<sup>44</sup> Cfr. C. A. CANNATA, 'Possessio', 'possessor' 'possidere' cit., 51 ss., 67 ss.

<sup>45</sup> Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Parerga*, cit., 224.

<sup>46</sup> Così come proposto da V. ARANGIO-RUIZ, *Parerga*, cit., 224 s.

<sup>47</sup> In questo senso V. ARANGIO-RUIZ, *Parerga*, cit.

<sup>48</sup> Così V. ARANGIO-RUIZ, *Parerga*, cit., 222.

Se leggessimo la legge di Costantino non come interpretata dall'avvocato ma nel suo dettato originario scorgeremmo in essa un rescritto che, rispondendo ad un caso specifico, risolve imponendo il possesso un'annoso problema fiscale. Vedendola cioè come se fosse stata riportata nel suo dettato originario potremmo anche supporre che la norma proteggesse e imponesse al contempo il possesso.

b. il carattere sussidiario della *praescriptio* di quaranta anni.

Nel testo papiraceo si afferma che la prescrizione quarantennale possiede un valore sussidiario, intervenendo laddove non possa applicarsi la *longi temporis praescriptio* per difetto di *iustum initium*. Quindi la *praescriptio* di dieci o venti anni è ancora in uso ai tempi di Costantino<sup>49</sup>. La tutela di un tempo molto più lungo, privo di *iustum initium* si colloca meglio in un contesto di punizione contro l'abbandono delle terre<sup>50</sup> piuttosto che in una tutela di situazioni di appartenenza, dato che nel periodo considerato fenomeno frequentissimo era quello dell'abbandono per sottrarsi alle imposte e proprio le terre del padre delle due donne, di cui non si era certi dell'origine della situazione proprietaria, erano state abbandonate. Al loro posto, come soggetti tenuti a versare le imposte sono rimasti i vicani, solidariamente tenuti verso il fisco. Di fatto l'avvocato delle persone contro cui è posta la causa delle donne utilizza la norma costantiniana per affermare che chi possiede per più di quaranta anni non può abbandonare le terre, che rimangono loro appartenenti. Mi sembra una norma perfettamente calata nella necessità pratica del momento: reperire i soggetti fiscalmente imputabili.

Altri dati da considerare in questa prima esposizione della mia ipotesi sono:

- a. In generale le fonti sull'allontanamento dei luoghi di origine.
- b. Una legge di Onorio e Teodosio del 419, tradata in *CTh.* 5.18.1.
- c. Una norma di Costantino relativa a *preces damnosae* per il fisco.

a. Per quanto riguarda la legislazione che vincola alla terra notiamo che gli interventi legislativi, rivolti a diverse tipologie di soggetti, dai corporati ai coloni ai contadini, fanno emergere un quadro sociale variegato ma nel suo insieme posto sotto il controllo imperiale preoccupato di risolvere le crisi agricole, economiche e finanziarie<sup>51</sup>.

Per lo più le disposizioni sull'*origo* riguardano il fenomeno del colonato e il colono, colui che abita il campo, che coltiva una terra non sua e che è ad essa legato in quanto sua residenza fiscale, non può allontanarsi da essa. Il colonato, secondo le parole di Giliberti, "era stato concepito come mezzo per assicurare un gettito fiscale certo, e nello stesso per impedire l'abbandono delle terre"<sup>52</sup>.

Sappiamo che nell'Egitto del tardo impero il colonato era meno diffuso, a causa del tradizionale regime della comunità di villaggio (*publici vici*) responsabili collettivamente delle imposte. Solo nel V secolo sembrano coesistere due specie di coloni: quelli legati al villaggio di origo ai fini della imposta fondiaria; e quelli di tipo nuovo per i quali la residenza fiscale obbligatoria era rappresentata dal fondo del locatore<sup>53</sup>.

I contadini hanno una responsabilità fiscale solidale specie per le terre incolte.

In pratica in Egitto il colonato si scontra con l'esistenza delle comunità agricole. Ma il vincolo alla terra è forte anche al di fuori del colonato: i coltivatori non possono allontanarsi dalla residenza fiscale (*idia*). Non dimentichiamo però che, dal IV al V sec., i contadini egiziani erano ὑποτελεῖς = tributari (*P. Cair. Isid.* 8 = SB 7673)<sup>54</sup>; quindi vincolati alla terra. Le donne del processo del 339 non erano colone ma figlie di un residente possessore e coltivatore di

<sup>49</sup> Cfr. anche E. CHEVREAU, *Le temps et le droit*, cit., 123.

<sup>50</sup> Cfr. ancora E. CHEVREAU, *Le temps et le droit*, cit., 127.

<sup>51</sup> In generale sulla situazione economico-finanziaria cfr. J.-M. CARRIÈ, *Le riforme economiche da Aureliano a Costantino*, in *Storia di Roma 3. L'età tardoantica. I. Crisi e trasformazioni*, 283 ss., 292 ss.

<sup>52</sup> G. GILIBERTI, *Servi della terra. Ricerche per una storia del colonato*, Torino 1999, 81.

<sup>53</sup> Così G. GILIBERTI, *Servi della terra*, cit., 101.

Karanis. Durante la loro assenza le terre sono coattivamente assegnate ad altri residenti del nomos. Al loro ritorno esse vengono reintegrate nel possesso delle terre: le loro, per diritto successorio e quelle appartenenti invece ad altri possessori.

b. Nell'ambito delle testimonianze sull'abbandono delle terre, il controllo delle fughe e i vincoli alle persone per motivi fiscali, si potrebbe individuare una tendenza di lungo periodo che mostra delle costanti pur nel variare delle situazioni sociali e storiche.

Ad es., in una costituzione di Onorio e Teodosio, che però è di un secolo successivo a processo di Arsinoe, possiamo notare alcune espressioni che riecheggiano le parole del rescritto costantiniano sulla *praescriptio*<sup>55</sup>.

Questa legge è nota specialmente per il termine trentennale con il quale un colono acquista il suo *status* oppure se ne libera.

Le frasi da considerare sono:

*Quod si quis originarius intra hos triginta annos de possessione discessit, quarum intra comprehensum tempus discessio comprobatur ac de condicione nulla dubitatio est,*

Nelle espressioni della legge costantiniana, come riportata nel verbale processuale, troviamo:

*P. Col. VII, 175, II, 28-29= Fira, I, 9-10: τόν ἐν νομῇ τυγχάνοντα πραγμάτων τεσσαρακονταετῆ χρόνον μηδαμῶς ἀποκινῖσθαι παρ' αὐτοῦ τὴν νομὴν μηδὲ παλαιὰν ζητῖσθαι ἀρχὴν numquam discedere possessionem ab eo, qui quadraginta annos res possederit, nec longinquum possessionis initium investigari*<sup>56</sup>;

Come ho già precisato il verbo ἀποκινῖσθαι (ἀποκινέω) equivalga a *discedere*, “allontanare e allontanarsi”. Sappiamo anche che la lingua originaria del rescritto costantiniano dovette essere molto probabilmente il latino.

La costituzione di Onorio e Teodosio è di un secolo successivo alla legge di Costantino e si riferisce ai coloni. Tuttavia non mi sento di escludere, senza però meccanicismi, una possibile assimilazione di espressioni tecniche per indicare il vincolo alla terra. Non mi sento cioè di escludere l'esistenza di tali espressioni nella legge costantiniana, atte ad indicare, come poi nella

<sup>54</sup> Cfr. A. SIRKOU, *L'agricoltura nel tardo Egitto Romano e Bizantino secondo i papiri documentari*, in *Papirologica Lupiensia* 4 1994, 127 ss., 133.

<sup>55</sup> CTh.5.18.1 [=Brev. 5.10.1] *Impp. Honorius et Theodosius AA. Palladio pp. Quod si quis originarius intra hos triginta annos de possessione discessit, neque ad solum genitale silentii continuatione repetitus est, omnis ab ipso, vel a quo forte possidetur, calumnia penitus excludatur quem annorum numerum futuris quoque temporibus volumus observari. 1. Quod si quis originarius intra hos triginta annos de possessione discessit, sive per fugam lapsus, seu sponte seu sollicitatione transductus, neque de eius condicione dubitatur, eum, contradictione summota, loco, cui natus est, cum origine iubemus sine dilatione restitui. 2. Quod si forte ipse, de cuius proprietate certatur, fatali sorte consumptus est, eius posteritatem agrorum iuri cum omni peculio atque mercedibus, velut eo superstite, qui decessit, celeri iubemus executione revocari. 3. In feminis sane observationem volumus esse diversam. Itaque mulierum, quae fuisse originariae docebuntur, si ante vicesimum annum de solo, cui debebantur, abscesserint, universa repetitio cesset; earum vero, quarum intra comprehensum tempus discessio comprobatur ac de condicione nulla dubitatio est, prorsus dominis perire non sinimus, ea tamen condicione servata, ut vicaria cum agnatione partis tertiae non negetur, quae de colono suscepta est alieno, ita ut pro filiis quoque contrarii praebeantur. 4. Quod si non ad alienum praedium, sed cuiuscumque liberi hominis ac sui iuris secuta consortium in urbibus vel in quibuscumque locis victura consistit, si modo intra praefinitum tempus reposcitur, eius omnem originem secundum vetera constituta conveniet revocari. 5. Contestatas autem lites, si tamen quisquam docebitur solenniter fuisse conventus, salvas repentibus esse decernimus. Dat. VI. Kal. Iul. Ravenna, Monaxio et Plinta coss. [419]. Questa costituzione, indirizzata al prefetto del pretorio delle Gallie, rappresenta la seconda legge in cui la *praescriptio* era stata impiegata come mezzo per vincolare i coloni alla terra: per la prima volta la stessa cancelleria si era espressa in tal senso rivolgendosi al prefetto del pretorio d'Italia in una costituzione molto complessa pervenutaci in vari frammenti (CTh. 12.19.1, 2, 3; CTh. 4.23.1; C. 11.48.13). Su queste due costituzioni cfr. la dettagliata analisi di P. ROSAFIO, *La longi temporis praescriptio* e lo statuto dei coloni, in *Studi in onore di F. Grelle* (a cura di M. Silvestrini, T. Spagnuolo Vigorita, G. Volpe), Bari 2006, 233 ss.*

<sup>56</sup> Le traduzioni latine delle frasi riportate nel testo sono di V. Arangio-Ruiz.

legge di Onorio e Teodosio, l'obbligo di non allontanarsi dalle terre. In altre parole si può notare una ripetizione di fenomeni sociali (che andrebbero indagati in modo più approfondito) in epoche diverse o in situazioni diverse che, nell'ambito di atteggiamenti imperiali volti a gestire gli *agri* abbandonati, imponendone l'appartenenza o richiamando i coltivatori alla residenza, si riflettono in una costante politica imperiale tendente a vincolare i possessori alle terre per necessità fiscali<sup>57</sup>.

c. Accenniamo infine ad un editto di Costantino riguardante il fisco.

La sentenza del nostro processo va nella direzione voluta dal fisco; questo ci può riportare ad una costituzione trasmessa dal codice giustiniano, nella solita forma priva di *occasio legis* che ci impedisce di conoscere l'esatto contesto in cui essa fu emanata, la cui parte precettiva recita:

C. 1.19.3 *Imp. Constantinus A. ad populum. Nec damnosa fisco nec iuri contraria postulari oportet. PP. VIII k. Oct. Romae Constantino A. VIII et Constantio C. IIII cons. (a. 329).*<sup>58</sup>

Si tratta di un editto emanato negli stessi anni in cui lo stesso imperatore introdusse la *praescriptio longissimi temporis* (ricordo che fu tra il 326 e il 333 come si evince dall'*inscriptio* della legge riportata nel papiro).

Questa norma vietava richieste *damnosa fisco ..iuri contraria*, in conformità ai noti divieti di *rescripta contra ius* (cfr. *CTh.* 1.2.2).

Si tratta di una legge attinente al nostro caso per due motivi: innanzitutto va collocata nell'annoso problema, che qui posso solo accennare, del valore del rescritto costantiniano sulla *praescriptio*: si tratta di una legge generale o particolare?<sup>59</sup> In secondo luogo per il rilievo che offre all'attenzione dell'imperatore per la tutela del patrimonio fiscale, collocando quasi sullo stesso piano *preces* contrarie al *ius* e *preces* contrarie al *fiscus*.

Nel processo di Karanis il fisco ebbe un ruolo fondamentale: anche se non fu parte processuale, come ormai dimostrato dalla ricostruzione papirologica, esso rappresenta il soggetto maggiormente interessato all'esito della causa. Il rescritto costantiniano sulla *praescriptio* non contravverrebbe al *ius* (a mio giudizio, detto qui solo per inciso, si tratterebbe di un rescritto con portata generale, data la sua importanza) e risponderebbe in pratica ad una richiesta non dannosa per il fisco (secondo la direttiva che Costantino emanò con C. 1.19.3) perché in effetti anzi addirittura ad esso favorevole<sup>60</sup>. Ricordo anche che nel verbale processuale del 339 il prefetto invitava il giudice a non farsi sviare dalle ragioni del fisco e di giudicare secondo legge (*P. Col.* VII 175, II, 20= *Fira* III, I.1). Nella sentenza il giudice viene incontro alle esigenze del fisco e rispetta la legge.

<sup>57</sup> Un esempio di questa visuale d'insieme è ben messo in luce da F. MORELLI, *Agri deserti (Mawât), fuggitivi, fisco: una KAHPΩXIC in più in SPP VIII 1183*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 129 2000, 167 ss., a proposito di un papiro proveniente da Herakleopolis, del periodo arabo, riguardante le quote dovute da contribuenti su terreni, dal quale l'autore ricava anche esempio di sviluppi paralleli di fenomeni, in situazioni storiche o sociali differenti.

<sup>58</sup> Questa norma costituirebbe riprova del fatto che "l'avvertenza che un rescritto (o un'annotazione o una pragmatica) impetrato in deroga alla disciplina generale avrebbe dovuto considerarsi privo d'effetti divenne ... clausola di stile, inserita con particolare frequenza nelle norme fiscali e di culto, per proteggerle dal rischio di una sorta di disapplicazione "autorizzata" dagli stessi uffici imperiali": D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in E. GABBA, D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, E. LO CASCIO, L. TROIANI, *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999, 465 ss., 517.

<sup>59</sup> Ripreso in anni recenti, ma a mio avviso con argomentazioni non inattaccabili da L. MAGGIO, *Note critiche sui rescritti postclassici. 2. L'efficacia normativa dei rescripta ad consultationem e dei rescripta ad preces emissa*, in *AARC XIV Conv. Intern.*, *La critica del testo nello studio delle fonti giuridiche tardoantiche*, Napoli 2003, 3

<sup>60</sup> J. A. CROOK, *Legal Advocacy in the Roman World*, cit., 104 ss., descrive il processo del 339 come un processo riguardante la tassazione di alcune terre abbandonate.

Letta in questo modo la norma sulla *praescriptio* sembra semplicemente favorevole al fisco. Ricordo tra l'altro che il rescritto costantiniano è invocato e prodotto in un processo pochi anni dopo la sua emanazione, essendo stato conservato forse negli archivi imperiali o forse trasmesso alla prefettura d'Egitto; esso recitato in giudizio mostra la sua portata generale invocata, come sappiamo, in *CTh.* 4.11.2 da Costanzo e Costante e poi nel 365 dai valentiniani, *C.* 7.39.2<sup>61</sup>.

Si potrebbe tuttavia azzardare un giudizio più deciso: con essa, venendo incontro alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici, dettate anche dalla insicurezza delle origini di alcune appartenenze, Costantino offre all'apparato fiscale un rimedio legislativo che permette di reperire in modo indiretto i soggetti da sottoporre alle imposte attraverso un riconoscimento di titolarità obbligata.

---

<sup>61</sup> Come ben messo in luce da M. SARGENTI, *La diffusione del materiale normativo nell'impero romano*, cit., 53.